



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



UNI EN ISO 9001:2015

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Spett. Azienda in indirizzo

RUMORE E ATTIVITÀ TEMPORANEE – NUOVE REGOLE IN EMILIA-ROMAGNA

Dopo 18 anni la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato le procedure per le attività rumorose temporanee; in particolare con la **Deliberazione 1197 del 21/09/2020** viene sostituita la Deliberazione n. 45 del 21/01/2002; in questo arco di tempo la normativa sull'inquinamento acustico non ha subito grosse variazioni, ma l'esperienza accumulata ha messo in evidenza difficoltà applicative del vecchio sistema.

In sintesi: vi sono attività umane quali **cantieri edili** e attività di **pubblico spettacolo**, fiere, sagre e simili, che producono livelli di rumore superiori ai limiti fissati per legge nelle varie zone; pertanto la norma prevede che i Comuni (che sono gli stessi soggetti che classificando il proprio territorio impongono i cosiddetti "limiti di zona") possano rilasciare autorizzazioni in deroga.

Le autorizzazioni in deroga servono quindi a consentire attività **temporanee** che possono essere fonte di disturbo, ma che per motivi economici o sociali si intendono permettere ugualmente, fatti salvi alcuni limiti di tutela della popolazione, il primo dei quali è appunto la breve durata dell'attività.

CANTIERI

Per quanto riguarda i cantieri edili e stradali, la nuova norma conferma le fasce orarie (dalle 7 alle 20 dei giorni feriali) in cui si possono svolgere in via ordinaria; sono confermati anche gli orari (dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19) in cui si possono utilizzare le attrezzature particolarmente rumorose (escavazioni, demolizioni, impiego di macchine operatrici, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc.).

Per queste attività il limite di riferimento è il livello di 70 dBA, verificato per tempi di misura di almeno 10 minuti, rilevati presso la facciata dei ricettori. Negli orari in cui non è consentito usare macchinari rumorosi (cioè dalle 7 alle 8, dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 20) valgono i limiti ordinari di zona, che normalmente sono più bassi; tuttavia non si applicano i limiti differenziali né le penalizzazioni per toni puri, componenti a bassa frequenza e rumori impulsivi.

Per i soli **cantieri interni** (cioè opere di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo) nei confronti dei ricettori presenti nell'edificio stesso, oltre al rispetto degli orari per le attività rumorose, viene introdotto dalla nuova norma l'obbligo di dare una chiara comunicazione ai soggetti potenzialmente disturbati su orari, date di inizio e fine e modalità di esecuzione dei lavori. Resta inoltre l'obbligo di dotarsi di "tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore"; non viene invece introdotto un preciso limite (nella precedente delibera era previsto il limite di 65 dBA presso le abitazioni confinanti, ma di fatto era spesso impossibile da rispettare).

In ogni caso:


- Possono essere fissati limiti più stringenti per i cantieri che interessano strutture scolastiche e sanitarie;
- Non è necessario rispettare i limiti di orario e le procedure per i cantieri di ripristino urgente di infrastrutture di servizio di pubblica utilità (es. rottura tubazione acqua o gas) o per la rimozione di situazioni di pericolo.

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R. E. A. MO - 0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



Rispetto alla norma precedente cambia l'iter per lo svolgimento di cantieri che rispettano ORARI e LIMITI ACUSTICI come sopra descritti: è sufficiente una comunicazione, da inviare allo Sportello Unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, e non è più necessaria la richiesta di autorizzazione. In assenza di dinieghi o richieste di integrazioni i lavori possono partire superato questo termine.

Qualora invece non sia possibile rispettare gli ORARI o i LIMITI DI RUMORE per motivi **eccezionali, contingenti e documentabili**, occorre chiedere una specifica autorizzazione almeno 45 giorni prima, corredata da documentazione firmata da tecnico competente in acustica. L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta e l'atto deve essere esposto all'esterno dell'area di cantiere. Possono essere prescritti monitoraggi acustici di verifica.

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, è ora possibile presentare una domanda di autorizzazione di valenza annuale, o anche di oltre un anno se l'appalto ha una durata superiore da presentarsi con anticipo di 60 giorni sull'inizio dei lavori. In questi casi, dove le attività di scavo possono essere molto rumorose, i livelli al ricettore possono giungere fino a 80 dBA (nel caso di superamento va presentata una documentazione integrativa sullo specifico caso 15 giorni prima del cantiere).

In sostanza relativamente ai lavori di cantiere vengono rese le procedure più elastiche rispetto a prima, ma resta l'obbligo di comunicazioni e richieste di autorizzazione anticipate, che le imprese spesso non rispettano, con relativo rischio di sanzioni.

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

I limiti orari e di rumorosità che le varie manifestazioni devono rispettare sono stabiliti in due tabelle (A e B), la prima valida per i siti dedicati (cioè indicati nella Classificazione Acustica come adibiti comunemente a questo tipo di attività, come concerti in piazza, sagre, comizi ecc.) e la seconda per i siti "occasionalmente" (vale a dire essenzialmente locali privati e loro dehors, circoli, piazze dove non vi è l'abitudine di accogliere queste manifestazioni).

Va precisato tuttavia che alcuni comuni non hanno mai individuato i siti dedicati, e pertanto ogni manifestazione è costretta a utilizzare i limiti della tabella B.

La delibera contiene le tabelle A e B, dove troviamo ad esempio che per le attività di maggior richiamo (afflusso atteso superiore alle 5.000 persone) valgono i seguenti limiti nei siti "dedicati":


- Frequenza massima 6 giorni/anno
- Durata massima dell'evento 8 ore
- Limite in facciata = 70 dBA su tempo di 10 minuti; livello massimo 75 dBA con costante di tempo "Slow"
- Limite orario = 24.00

Invece un concerto all'aperto, con pubblico superiore alle 200 persone in un sito "occasionale" presenta i seguenti limiti:

- Frequenza massima 16 giorni non consecutivi all'anno
- Durata massima 4 ore
- Limiti acustici = 85 dBA su tempo di 10 minuti; livello massimo 90 dBA con costante di tempo "Slow"
- Limite orario = 23.00

Questo sistema delle due tabelle era già in vigore dal 2002, tuttavia, al di là di variazioni di dettaglio (nel primo caso la durata passa da 5 a 6 giorni/anno) viene espressamente delegato ai comuni il compito di stabilire dei limiti specifici per ogni singolo sito, mediante il **Regolamento Comunale sulle attività rumorose temporanee**. Quest'ultimo è un regolamento che la maggior parte dei Comuni ha già, ma in cui quasi sempre

Rumore attività temporanee.docx	Circolare su Deliberazione 1197 del 21/09/2020
Estensore: MM	Revisione 0 del 23/11/2020
	Pagina 2 di 3



le tabelle dei limiti sono state copiate direttamente dalla delibera del 2002; entro il **16 ottobre 2021** tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna sono chiamati ad adottarlo o a modificarlo in modo che le manifestazioni vengano autorizzate sulla base della specificità dei luoghi e degli usi locali, cosa che finora è mancata per il poco impegno delle amministrazioni sulla materia.

In particolare ogni comune dovrà stabilire la durata massima, il numero di eventi e la loro frequenza nei vari siti di interesse (in particolare quelli dedicati ma anche quelli occasionali potranno essere, riteniamo, diversificati per zone omogenee).

Nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti, i comuni che ne sono sprovvisti potranno fare già riferimento ai limiti stabiliti nella nuova direttiva, mentre gli altri applicheranno il regolamento comunale vigente fino al 16/10/2021, successivamente dovranno adattarsi alle nuove tabelle.

ALTRE ATTIVITÀ

La Direttiva regionale regola, come già quella precedente, anche altre specifiche sorgenti sonore quali le attività di tipo agricolo, le macchine da giardino ecc.

In particolare per le attività di tipo agricolo svolte in maniera temporanea ma con sorgenti fisse, per necessità stagionali (es. impianti di irrigazione, essiccazione ecc.) vengono introdotte due forme di deroga, in precedenza non previste:

- Nel caso di macchinari o impianti installati a meno di 200 metri da abitazioni civili (escludendo quella del titolare dell'attività) l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione);
- Nel caso invece di distanze inferiori ai 50 metri, diventa necessario presentare una valutazione di impatto acustico, e la deroga può essere riferita al solo periodo diurno.

Se si tratta invece di manutenzione del verde pubblico l'uso di attrezzature rumorose è ammesso dalle 7 alle 20 domenica esclusa.

Paradigmi Srl è a disposizione per qualsiasi pratica di autorizzazione acustica mettendo a disposizione la propria esperienza ventennale.

Cordiali saluti.

Vignola, 23 novembre 2020

Dott. M. Mattioli